



COMUNE DI BASIGLIO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEGLI ARREDI SU SUOLO PUBBLICO

O SU AREE PRIVATE GRAVATE DA SERVITU' DI USO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2020

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche e le procedure da attuare per il posizionamento degli elementi di arredo su suolo pubblico o su aree private gravate da servitù di uso pubblico (comprese le aree azzonate dal Piano dei Servizi del PGT come "Aree a verde, parco attrezzature sportive esistenti - art. PS11"), su richiesta dei titolari di attività economiche e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale.

2. Il presente Regolamento integra il "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" del Comune di Basiglio.

ART. 2 - ELEMENTI DI ARREDO - DEFINIZIONE - AMMISSIBILITÀ - ECCEZIONI

1. Per elemento di arredo si intende l'insieme degli elementi mobili o facilmente rimovibili che allestisce in modo funzionale ed armonico lo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico e che costituisce, delimita ed arreda lo spazio esterno di un'attività economica o pubblico esercizio destinato all'attività di somministrazione. Tale allestimento potrà essere realizzato solo mediante la disposizione di attrezzature consistenti in:

- tavolini e sedute;
- fioriere ed elementi di delimitazione laterali;
- ombrelloni;
- pedane al suolo;
- attrezzature: portarifiuti e buffet, porta-menù e bacheche, corpi illuminanti.

2. Tali elementi di arredo su suolo pubblico o su aree private gravate da servitù di uso pubblico (comprese le aree azzonate dal Piano dei Servizi del PGT come "Aree a verde, parco attrezzature sportive esistenti - art. PS11"), sono ammessi nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3, a condizione che vengano rispettate le vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e abbattimento delle barriere architettoniche e che gli stessi non arrechino intralcio e non costituiscano pericolo alla circolazione stradale, pedonale e ciclabile.

3. Per tutte le attività economiche e i pubblici esercizi destinati alla somministrazione effettuate su suolo pubblico o su aree private gravate da servitù di uso pubblico (comprese le aree azzonate dal Piano dei Servizi del PGT come "Aree a verde, parco attrezzature sportive esistenti - art. PS11"), gli unici elementi di arredo consentiti sono quelli previsti nel presente Regolamento.

4. Non sono ammessi gli elementi di arredo che nell'insieme, per dimensioni e caratteristiche costruttive, determinino un incremento volumetrico e/o un aumento della superficie coperta, ai sensi del vigente Piano di Governo del Territorio.

5. Si applica quanto disciplinato e descritto nell'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 3 – PROCEDURE

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", al fine del rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico i soggetti richiedenti aventi titolo, hanno anche l'obbligo di presentare:

- a) planimetria con l'individuazione della superficie richiesta nonché l'indicazione di tutti gli arredi od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare sul suolo pubblico o di uso pubblico, tramite planimetria in scala 1:100 con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata e l'indicazione dello spazio occupato sia dagli elementi d'arredo, dei percorsi pedonali, ciclabili e veicolari;
- b) documentazione grafica, fotografica, fotomontaggi o altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi, impianti ed oggetti;
- c) nulla-osta della proprietà dei locali ove ha sede l'attività, se interessati dall'intervento;
- d) nulla-osta della proprietà del sedime dove verrà posizionato l'arredo;
- e) nulla-osta del condominio, se l'area è inserita in un contesto condominiale;
- f) nulla-osta del Comprensorio (di Milano 3 o di Milano 3 city), se l'area non è inserita in un contesto condominiale ma è sita dentro i confini di detti Comprensori;
- g) dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore), redatta ai sensi della vigente normativa, degli eventuali impianti elettrici e/o degli apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o impiegati.

2. La concessione comunale avrà validità annuale e pertanto dovrà essere rinnovata di anno in anno.

3. Con le stesse modalità di presentazione di cui al comma 1), deve essere presentata istanza di rinnovo della Concessione alla quale, nel caso non si vogliano proporre variazioni, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto concesso precedentemente.

4. Eventuali modifiche alle caratteristiche tipologiche dell'arredo urbano già autorizzati con precedente Concessione potranno essere autorizzate nel rispetto del presente Regolamento, solo a seguito di presentazione di apposita istanza.

5. L'ufficio preposto al rilascio della concessione, esaminata la domanda e la documentazione di cui sopra, valutati i presupposti di legittimità e la rispondenza ai contenuti del presente regolamento, provvederà ad acquisire i pareri di compatibilità della Commissione del Paesaggio e gli eventuali altri pareri di enti e soggetti terzi, se necessari alla conclusione del procedimento per l'occupazione di suolo pubblico con arredo.

ART. 4 - PRESCRIZIONI GENERALI DEGLI ARREDI COMUNI A TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI

1. Nel caso la richiesta riguardi spazi porticati o comunque ambiti simili con copertura esistente integrata nel fabbricato, il progetto degli arredi dovrà essere concepito in

modo da lasciare uno spazio libero al transito pedonale di larghezza pari ad almeno m. 1,50.

2. I progetti relativi alle pedane e agli ombrelloni (considerando la proiezione degli ombrelloni aperti), non potranno prevedere una superficie superiore a 80,00 mq, ferma restando, in tutti i casi, l'obbligatorietà di mantenere libera al transito una corsia di larghezza minima pari a m. 2,55 per il transito di mezzi di soccorso ed emergenza.

3. Gli impianti elettrici e/o gli apparecchi di riscaldamento, eventualmente installati e/o utilizzati, devono comunque essere prodotti e installati in conformità alla vigente normativa.

4. Per l'utilizzo degli spazi all'aperto occorre osservare l'orario di apertura dell'attività cui è annesso. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, il concessionario ha inoltre l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio derivante ai residenti nell'esercizio della sua attività all'aperto.

5. Per l'applicazione della tariffa per l'occupazione del suolo pubblico si rimanda al vigente "Regolamento per l'applicazione e la disciplina della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche".

6. Sono consentiti esclusivamente gli arredi e gli impianti di carattere removibile e temporaneo, la cui installazione non comporti la manomissione del manto stradale e delle pavimentazioni esistenti. Gli arredi consentiti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) **i tavolini e le sedute** dovranno avere caratteristiche adatte all'ambiente in cui saranno collocati, essere sobri e poco appariscenti, senza scritte pubblicitarie, realizzati preferibilmente con materiali naturali (legno, acciaio verniciato, alluminio, midollino od equivalenti, tele di cotone, ecc.). In particolare, le attività che si affacciano sul laghetto comprensoriale di Milano 3 dovranno proporre soluzioni di arredo che, tramite i colori e i materiali, siano il più possibile uniformi tra di loro. I colori non dovranno essere appariscenti ma intonati alle colorazioni esistenti negli spazi pubblici e sugli edifici perimetrali;

b) **Le fioriere a delimitazione** degli spazi devono avere altezza massima di cm 70, misurata dal piano di calpestio o della pedana, ove presente, e dovranno essere in legno;

c) **Gli elementi di delimitazione laterali** dovranno essere realizzati con pannelli modulari di vetro, per un'altezza massima dal piano di calpestio di cm 140; tali pannelli dovranno essere in vetro temperato/stratificato di sicurezza; dovranno essere realizzati utilizzando un'intelaiatura in legno del medesimo colore delle fioriere. L'unico colore ammesso per le fioriere e le intelaiature è il RAL 8003 (COLOR CODE CMYK 50%, 70%, 80%, 10%). Non sono consentite chiusure verticali più alte di cm 140, ad eccezione di quanto previsto all'art. 6. Potranno essere posizionati anche sotto i porticati e negli ambiti simili con copertura esistente integrata nel fabbricato;

d) **gli ombrelloni** dovranno essere con falda in tessuto variamente inclinabile. Il tessuto della falda di tali ombrelloni non potrà essere lucido; l'unico colore ammesso per il tessuto della falda è il RAL 1013 (COLOR CODE CMYK 0%, 5%, 20%, 10%); gli om-

brelloni dovranno inoltre essere di forma geometrica regolare. In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di elementi di delimitazione diversi da quelli previsti dal presente Regolamento. La proiezione a terra della falda deve ricadere esclusivamente all'interno dell'area di occupazione del suolo pubblico concessa (comprese le aree azionate dal Piano dei Servizi del PGT come "Aree a verde, parco attrezzature sportive esistenti - art. PS11"). In ogni caso gli ombrelloni potranno avere uno sporto massimo di cm 20 per lato per permettere il convogliamento delle acque fuori dallo spazio di occupazione. Gli ombrelloni installabili devono sempre avere un solo sostegno a terra alto; detto sostegno deve avere il colore ammesso per fioriere e intelaiature, cioè il RAL 8003 (COLOR CODE CMYK 50%, 70%, 80%, 10%). Non sono consentite coperture di altro tipo. Gli ombrelloni dovranno coprire un'estensione massima di mq 80 in proiezione al suolo. Le parti più basse della falda degli ombrelloni devono avere un'altezza minima di metri 2.20 dal suolo, in modo da non costituire ostacolo o pericolo per le persone;

e) **le pedane** al suolo, a copertura delle pavimentazioni esistenti, potranno avere altezza non superiore a cm. 10, con un'estensione non maggiore di mq 80. Le stesse dovranno avere rampe o altri elementi di raccordo che consentano il superamento dei dislivelli e siano conformi alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche (l'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area concessa). L'unico colore ammesso è il RAL 6012 (COLOR CODE CMYK 100%, 80%, 100%, 20%). Le pedane dovranno essere facilmente amovibili e appoggiate semplicemente al suolo. Il loro impiego è consentito solo qualora la pendenza del suolo sia superiore al 6% o sia caratterizzata da continui dislivelli. Le pedane devono essere realizzate con struttura modulare facilmente smontabile; non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum; non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture che danneggi la superficie della strada o della piazza o del sedime; non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti; non devono eccedere dalle dimensioni dall'area autorizzata;

f) **portarifiuti e buffet**: sono ammessi con altezza max 140 cm per la collocazione e l'occultamento di portarifiuti o utilizzati come piani di appoggio realizzati in metallo, possibilmente coordinato con l'altro arredo. La lunghezza di tali elementi non potrà essere complessivamente maggiore di ml 2;

g) **porta-menù e bacheche**: Sono consentiti tabelle porta menù o bacheche nel numero massimo di 2 per ogni attività, realizzate in legno o in lamiera con bordi arrotondati, dovranno essere preferibilmente integrati con l'arredo. Non sono consentiti altri arredi o elementi posto al di fuori dello spazio di occupazione.

h) **corpi illuminanti**: sulle vie, strade e piazze in cui risulta istituita l'area pedonale o la zona a traffico limitato possono, compatibilmente con le caratteristiche della zona e con la viabilità pedonale, essere posizionati impianti di illuminazione integrativi all'interno del perimetro delle aree occupate, purché realizzati a norma di legge, che non comportino attraversamenti con cavi aerei o sopra la pavimentazione esterna al perimetro dell'area autorizzata. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni abbagliamento in direzione delle abitazioni, delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massi-

mo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli. I corpi illuminanti dovranno armonizzarsi con quelli a LED comunali.

Art. 5 – MODELLO UNICO

1. L'arredo urbano consentito per quanto riguarda le **fioriere a delimitazione**, gli **elementi di delimitazione laterali**, gli **ombrelloni** e le **pedane** devono conformarsi al modello contenuto nell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 6 – ELEMENTI DI DELIMITAZIONE LATERALI NEL PERIODO 1 OTTOBRE / 15 MARZO

1. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 15 marzo le chiusure verticali disciplinate dall'art. 4 comma 6 lettera c potranno avere un'altezza superiore a cm 140, fino a cm 220. Sarà comunque necessario lasciare sempre una parte aperta tra le delimitazioni laterali e l'ombrellone, ciò per consentire il naturale ricambio d'aria; tali aperture dovranno essere almeno 1/10 della superficie coperta). La chiusura che dovesse aggiungersi a quella preesistente dovrà essere dello stesso materiale di quella preesistente.

Art. 7 – SOLUZIONI DIVERSE

1. Soluzioni diverse in deroga a quanto sopra dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente al rilascio della concessione e dalla Commissione del Paesaggio.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione o per cessazione anticipata, a pena dell'intervento d'ufficio con addebito delle spese;
- b) mantenere sempre in ordine ed in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro l'area occupata ovvero gli elementi di arredo, nonché l'area contigua;
- c) adempiere agli oneri e alle spese, conseguenti all'atto di concessione;
- d) ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta dalla costruzione, a pena dell'intervento d'ufficio con addebito delle spese;
- e) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi, ritenendo comunque esonerato il Comune da ogni qualsiasi responsabilità.

Art. 8 - DANNI ED INTERVENTI SOSTITUTIVI

1. L'Amministrazione comunale non risponde in alcun modo e forma per eventuali danni arrecati a cose e o persone causati sia dai manufatti che dalla mancata manutenzione degli stessi.

2. Qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi di arredo e dagli impianti oggetto del presente Regolamento, deve essere risarcito dal concessionario.

3. In caso di sospensione o revoca della concessione ai sensi del successivo articolo 9, ovvero per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberate ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica o privata, il ripristino è a carico del concessionario o, in caso di inerzia, l'Amministrazione Comunale provvederà, relativamente al tipo di danno provocato, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 9 - SANZIONI

1. Gli arredi devono rispettare le caratteristiche previste nel presente regolamento. Le eventuali violazioni saranno sanzionate da euro 400 a euro 1000, sulla base della gravità della violazione. Inoltre vige in capo al concessionario l'obbligo, non appena gli sarà comunicata l'infrazione, di provvedere a ripristinare immediatamente lo stato autorizzato od originario dei luoghi.

2. La collocazione di elementi di delimitazione laterali di altezza superiore a cm. 140, in periodi diversi da quelli previsti dall'art. 6, comporta una sanzione da euro 400 a euro 1000 per ogni giorno di omessa rimozione, a far data dalla comunicazione dell'infrazione.

3. La Concessione può essere revocata, con provvedimento specifico e motivato, qualora l'Amministrazione comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato dall'occupazione. In tale caso il concessionario ha diritto ad un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per liberare lo spazio occupato per effetto della concessione. Tale termine decorre dalla data di notifica dell'atto con il quale l'Amministrazione comunica per iscritto all'interessato la revoca della Concessione;

4. La Concessione può essere sospesa, fino a un massimo di 30 giorni, con provvedimento specifico e motivato, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- a) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico;
- d) qualora gli elementi di arredo urbano siano difformi da quanto previsto dall'autorizzazione e dal Regolamento;
- e) quando alle strutture autorizzate siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato, in assenza di richiesta di variante alla concessione.

5. La Concessione può essere altresì revocata, con provvedimento specifico e motivato, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica reiterato e contestato per almeno due volte dagli organi competenti e fatta salva l'applicazione delle ulteriori misure previste dalla normativa vigente;
- b) in tutti i casi in cui, intervenuta la sospensione di cui al comma 4, non sia stata ripristinata la condizione di regolarità e di conformità da parte del concessionario;

6. I provvedimenti di sospensione e/o di revoca sono adottati dal responsabile dell'ufficio competente, previa diffida scritta, sulla base di accertamento d'ufficio o di formali segnalazioni e contestazioni degli organi competenti.

Art. 10 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Gli arredi realizzati ed autorizzati precedentemente al presente Regolamento potranno essere mantenuti nello stato di fatto in cui si trovano; eventuali interventi di rango superiore alla manutenzione ordinaria, dovranno essere autorizzati nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. Il mancato adeguamento alle norme del presente Regolamento comporterà l'impedimento al rilascio e/o rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico.

ALLEGATO A

